

COMUNE DI ARSIERO

Cod. Fiscale: 00294880240

PROVINCIA DI VICENZA
C.A.P. 36011

Tel. 0445-741305



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Adottato con provvedimento consiliare
n. 07 in data 23 febbraio 2000

Modifiche apportate con delibera di
Consiglio Comunale n. 3 del 20.02.2001

Modifiche apportate con delibera di
Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2004

Modifiche apportate con delibera di
Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2006

Il Segretario Comunale
Pasin dott. Attilio

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente Regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita al Comune con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2

Soggetti passivi

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, si considera assimilato, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione quello dei seguenti assegnatari di diritti sugli immobili utilizzati come propria abitazione:
 - Il coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile;
 - Il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa sull'alloggio assegnatogli, anche se non in via definitiva
 - L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto
2. L'assimilazione, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione, si estende, quanto alla soggettività passiva, anche alle pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale.

Art. 3

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma I del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell' area, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.
4. **I valori stabiliti nella tabella di cui al comma 1) possono essere periodicamente variati con deliberazione di Giunta Comunale, con effetto dall'anno d'imposta successivo, sulla base di una stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi anche di una apposita Commissione nominata dalla Giunta stessa, costituita da soggetti esterni e funzionari di comuni vicini.**
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 2, qualora il soggetto passivo, in uno dei due anni successivi e semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30 per cento rispetto a quello dichiarato o definito ai fini dell'imposta comunale, il Comune può procedere all'accertamento della maggiore imposta dovuta

Art. 4

Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta per ogni singola unità immobiliare autonomamente iscrivibile nel catasto edilizio urbano dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione di quest'ultima ovvero, se antecedente, dalla data in cui la stessa è comunque utilizzata.
2. Ai fini impositivi, la superficie complessiva dell'area fabbricabile, sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria delle unità immobiliari, iscrivibili al catasto edilizio urbano, già ultimate e autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricati.

TITOLO II°

Agevolazioni ed esenzioni

Art. 5

Riduzioni d'imposta per i fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Si applica la riduzione alla metà dell'imposta come previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporta come conseguenza la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o

inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.

2. L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
 - a) Mediante dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Arsiero, previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
 - b) Da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968.Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
3. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Art. 6

Abitazione principale

1. *Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente.*
2. Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, se deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 08.08.1996 n. 437, convertito nella Legge 24 ottobre 1996 n. 556, ed anche ai fini della detrazione d'imposta:
 - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari ivi residenti;
 - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) Le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti entro il 2° grado (genitore-figlio, nonno-n ipote, fratelli) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
 - d) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
3. Si considerano equiparate alle abitazioni principali ai soli fini dell'applicazione della detrazione di imposta gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari.
4. La detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti entro il **2° grado**, come contemplato nel 2° comma, punto c) del presente articolo, spetta in parti uguali ai soli soggetti passivi che sono in rapporto di parentela fino **al 2° grado** con l'utilizzatore, non soggetto passivo, in via principale, dell'abitazione. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, così come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano

della sola aliquota ridotta, purché siano parenti fino al 2° grado dell'occupante l'abitazione.

5. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
6. **Il soggetto passivo interessato deve attestare la concessione di un proprio immobile in uso gratuito mediante una dichiarazione semplice da inviare entro la scadenza della rata ICI nella quale intende utilizzare le agevolazioni previste. In mancanza di detta dichiarazione non sarà possibile usufruire delle agevolazioni stesse**

Art. 7

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del c.c., anche se distintamente iscritte in catasto.
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. L'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e quindi l'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle pertinenze delle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali descritte nel 2° comma **dell'art.6** del presente regolamento.
5. Le norme di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data della loro adozione.

TITOLO III°

Disposizioni in materia di versamento, rimborsi, attività di controllo e accertamento

Art. 8

Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al contribuente il rimborso della quota d'imposta versata in eccesso, maggiorata degli interessi nella misura di legge.
2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto

l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Il diritto al rimborso può essere esercitato qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) Che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
4. Il rimborso è disposto solo a seguito della relativa domanda che deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro il termine di tre anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è venuto definitivo.
5. Il rimborso spetta a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno due anni e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni.

Art. 9

Rimborsi per rettifica della rendita catastale attribuita

1. La variazione in diminuzione della rendita catastale attribuita e annotata negli atti catastali, ha effetto retroattivo, ai soli fini della richiesta di rimborso dell'imposta versata in eccesso, dalla data di efficacia della rendita successivamente assoggettata a rettifica.
2. La variazione in diminuzione di cui al comma precedente, deve risultare da:
 - Correzione d'ufficio di errori materiali, commessi dall'Ufficio del Territorio nell'espletamento delle procedure previste da norme legislative e regolamentari per l'attribuzione della rendita e per la successiva sua efficacia
 - Rettifica operata dall'Ufficio del Territorio in sede di autotutela, anche in conseguenza dell'istanza presentata a tal fine da parte del contribuente interessato
 - Sentenza, passata in giudicato, di accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, pronunciata dalle Commissioni Tributarie.
3. la domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro tre anni dalla data di notifica al medesimo del provvedimento di attribuzione della nuova rendita.
4. Il rimborso della maggiore imposta versata, aumentata degli interessi nella misura di legge, spetta comunque per un periodo non eccedente cinque anni.

Art. 10

Versamenti

1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio sancito nel 1° comma dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 504/92, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
3. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 504/92, per le somme versate per conto degli altri.

Art. 11

Importi minimi di versamento, rimborsi , recuperi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, si stabiliscono i seguenti importi minimi per versamenti, rimborsi e recuperi dell'imposta:

- versamento imposta ordinaria – **€. 2,07**;
- rimborsi su richiesta del contribuente o d'ufficio: **€. 10,33**;
- recuperi nell'ambito dell'attività di controllo : **€. 10,33**.

2. Se nell'ambito dell'attività di controllo da parte dell'ufficio ne deriva che la maggiore imposta dovuta è pari o minore di **€. 10,33**, anche le sanzioni e gli interessi conseguenti non sono dovuti.

Art. 12

Differimento dei termini e versamenti rateali

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lett. O) del D.Lgs. 446/97 nel caso si verificano le condizioni sottoriportate, possono essere stabilite a seguito di specifica e motivata richiesta del contribuente, con provvedimento motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di 6 mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico, attestate dal responsabile del settore sociale, che vengono così individuate:

- documentata perdita o assenza del lavoro da oltre sei mesi;
- documentate cure mediche particolarmente costose per il contribuente e i suoi familiari, in relazione al reddito percepito dal nucleo familiare.

2. Sono, altresì, stabiliti termini diversi da quelli indicati nell'art. 10 del D.Lgs. 504/92, per i versamenti dell'imposta eseguiti dai seguenti soggetti:

- a) In caso di decesso, gli eredi potranno versare l'imposta dovuta dal defunto e quella dovuta da loro stessi entro i tre mesi successivi alla data di accettazione dell'eredità;
- b) Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta, in unica soluzione, entro l'anno di competenza.

3. L'Ufficio può concedere, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di motivata situazione di difficoltà economica dello stesso, il versamento rateale dell'imposta complessivamente dovuta per effetto dell'attività di liquidazione e di accertamento d'ufficio o in rettifica interessante più annualità d'imposta, ovvero anche una sola annualità. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di liquidazione o di accertamento. È ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, anche quando venga concessa la rateizzazione

- dell'imposta complessivamente dovuta, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta accertata risultante dal complesso degli avvisi di liquidazione o di accertamento notificati contemporaneamente al contribuente e riferiti anche a più annualità d'imposta, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa come quantificati nell'avviso di liquidazione o di accertamento, nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
 5. E' ammessa la rateizzazione su richiesta del contribuente sulla base di un piano di rateizzazione da concordarsi con l'ufficio, fino alla estinzione del debito.
 6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria qualora il contribuente intenda avvalersi del beneficio della definizione agevolata delle sanzioni di cui agli artt. 14 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 e all'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive integrazioni e modificazioni con il pagamento del quarto della sanzione, ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento, mentre le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
 7. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
 8. L'importo delle singole rate sarà calcolato con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.
 9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 4, sia del beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
 10. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
 11. Per la rateizzazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al Capo V° del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Art. 13

Disciplina dei controlli

1. La Giunta Comunale, annualmente con apposita deliberazione stabilirà i criteri selettivi da seguire per ciascun anno per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta, coinvolgendo eventualmente altri servizi comunali.
2. Le azioni di cui al comma precedente devono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti; le predette azioni di controllo devono essere programmate e concordate con il Responsabile del servizio tributi osservando i seguenti criteri di massima:
 - Selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare, sul totale
 - Individuazione di alcune tipologie di immobili.

- Individuazione di alcune categorie catastali
 - Selezione di contribuenti che usufruiscono di agevolazioni e riduzioni
3. Nella individuazione delle azioni di controllo, la G. C. dovrà verificare e tenere conto delle potenzialità della struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali, dei costi che prevedibilmente dovranno essere sostenuti in rapporto ai benefici conseguibili, disponendo le soluzioni necessarie al conseguimento di una efficace gestione del tributo e al perseguimento degli obiettivi di equità fiscale.
 4. Il funzionario responsabile della gestione del tributo adotterà le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
 5. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3° del D.Lgs. 446/97, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 14

Potenziamento dell'Ufficio Tributi e compensi incentivanti al personale addetto

1. Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo, o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.
2. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel Contratto collettivo di Lavoro (CCNLL).

TITOLO IV STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 15

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati.

Art. 16

Informazione del contribuente

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a conseguire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in materia tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. . 17

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 18

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti emessi dall'Amministrazione Comunale devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Art. 19

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. In base alle previsioni dell'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 20

Tutela dell'affidamento e della buona fede

Errori del contribuente

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, e non pubblicizzate nelle forme previste dalla legge o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 21

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzate al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune, ecc..).

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 22

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Tabella allegata sub "A" all'art. 3 del Regolamento ICI

L'analisi dei valori determinati dai Comuni limitrofi per quanto riguarda le Z.T.O. di tip "A" Centro Storico costituiscono, di fatto ,l'unico supporto indicativo in ordine alla determinazione del valore venale di comune commercio relativamente alla volumetria edificabile o ristrutturabile. Risulta infatti che tale determinazione, fissata a MC, consente una corretta determinazione dell'imposta, in quanto calcolata su di un valore reale e non fittizio, quale l'area edificabile con indice, che per i centri storici rappresenta un parametro urbanistico inesistente e non correttamente quantificabile.

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento ai valori determinati da Comuni quali Schio e Thiene e dai Comuni limitrofi aventi caratteristiche analoghe a quelle riscontrabili ad Arsiero ed all'ordinarietà dei valori dichiarati nelle compravendite immobiliari, si può considerare equo il valore di €. 60,00 per mc di volumetria edificabile nelle zone A ed E/4 da assumersi anche per interventi di ristrutturazione. Risulta inoltre appropriata una riduzione dei valori per le contrade e le frazioni minori esterne ai centri abitati di Arsiero, classificate in Z.T.O A e E/4.

Partendo da tale importo e facendo le debite considerazioni vengono modificati i valori riportati nella tabella seguente esclusivamente per le Z.T.O. di tipo "A" ed "E/4".

Viene inoltre effettuata l'aggiornamento in base alla variazione ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intercorrente tra il periodo di gennaio 2004 e gennaio 2006, che risulta pari al 3,77%. Gli importi inoltre vengono arrotondati all'unità o frazione di unità inferiore o superiore.

Z.T.O.	Terreni edificabili	Valore	Caratteristiche particolari o vincoli del terreno (vedi legenda)	Valore
A e E/4.		€ 60,00/mc	6	€ 30,00/mc
B		€. 78,00	1 2 3 4 5 6	70,00 70,00 70,00 51,00 39,00 39,00
C1		€. 78,00	1 2 3 4 5 6	70,00 70,00 51,00 51,00 39,00 39,00
C2	Con opere di urbanizzazione già realizzate	€. 78,00	1 3	70,00 70,00
C2	Con opere di urbanizzazione ancora da realizzare	€. 62,50	1 3 6	56,50 56,50 31,50
D1	Di completamento	€. 64,50	1 2 3 4 5 6	58,00 58,00 58,00 42,00 32,50 32,50
D2	Di espansione	€. 37,50	1 3 6	34,00 34,00 19,00
E	In caso di interventi su fabbricati non rurali a norma dell'art.31 comma 1 lettere c, d, ed e della Legge 457/78 per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori	€. 78,00	1 3 6	70,00 70,00 39,00
F	Valore di esproprio	€. 39,00		

Legenda delle particolari caratteristiche o vincoli del terreno :

1. *Terreno interessato da fascia di rispetto stradale e fluviale (- 10%);*
2. *Lotto intercluso (-10%);*
3. *Presenza sul terreno di servitù quali elettrodotti, cabine elettriche, metanodotto, tralicci (-10%);*
4. *Area inferiore al lotto minimo ovvero a 600 mq se non definito (escluso terreni soggetti a PDL) (-35%);*
5. *Area che per la forma geometrica del lotto risultano di fatto a ridotta capacità edificatoria (-50%);*
6. *Aree al di fuori del capoluogo di Arsiero (-50%).*

*L'Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Dal Zotto Alessandra*

